

Roma, 29 marzo 2011



*Consiglio Superiore della Magistratura  
IX ^ Commissione  
Incontro di studio*

LE TIPOLOGIE DI COLPA PENALE  
TRA TEORIA E PRASSI

La colpa negli infortuni sul lavoro

# *La colpa negli infortuni sul lavoro*

art. 43 c.p.

Il delitto:

*(omissis)*

è colposo, o contro l'intenzione, quando l'evento, anche se preveduto, non è voluto dall'agente e si verifica a causa di negligenza o imprudenza o imperizia, ovvero per inosservanza di leggi, regolamenti, ordini o discipline.

## *La colpa negli infortuni sul lavoro*

La colpa consta, secondo la definizione legislativa dell'art. 43, di un:

- a) requisito **negativo**
- b) requisito **positivo**



# *La colpa negli infortuni sul lavoro*

## Requisito negativo

- ***Involontaria realizzazione del fatto*** ("il delitto è colposo [...] quando l'evento [...] non è voluto dall'agente")

Questo requisito distingue la colpa dal **dolo**, che si configura quando l'evento è stato preveduto e voluto dall'agente

N.B.: L'eventuale presenza della sola previsione dell'evento ("*anche se preveduto*") compare dalla nozione legislativa di colpa per individuare l'ipotesi aggravata della **colpa cosciente** che dà vita, ai sensi dell'art. 61 n. 3, ad una circostanza aggravante dei reati colposi.

# La colpa negli infortuni sul lavoro

## Requisito positivo

- *Imprudenza, negligenza, imperizia* (c.d. *colpa generica*)
- *Inosservanza di leggi, regolamenti, ordini o discipline* (c.d. *colpa specifica*)

Questo requisito, nelle sue varie forme, deve abbracciare e deve riferirsi a tutti gli elementi costitutivi del fatto antigiuridico ("il delitto è colposo quando l'evento [...] si verifica a causa di negligenza o imprudenza o imperizia, ovvero per inosservanza di leggi, regolamenti, ordini o discipline").

## *La colpa negli infortuni sul lavoro*

La presenza delle varie forme di colpa - dimostrata l'impossibilità di riscontrare un coefficiente psicologico in tale forma di colpevolezza - si fonda su un *giudizio interamente normativo*



Contrasto tra la condotta concreta dell'agente e il modello di condotta imposto dalla regola di diligenza, prudenza e perizia, il cui rispetto era necessario per evitare la realizzazione prevedibile di un fatto preveduto dalla legge come reato colposo [**C 10.12.1982, Trezzi, CED 157650** ].

## *La colpa negli infortuni sul lavoro*

*Sez. 5, n. 1743/83, Trezzi, rv. 157650*

Nel delitto colposo, o contro l'intenzione, l'elemento psicologico non è condizionato dalla soggettiva opinione della persona cui è contestato l'evento dannoso, ne' ha decisiva rilevanza la prevedibilità dell'evento, elemento costitutivo della colpa penale essendo soltanto la condotta contraria alla normale prudenza, diligenza o perizia ovvero alle leggi regolamenti ordini o discipline.\*

## *La colpa negli infortuni sul lavoro*

Discusso in dottrina se la dimensione oggettiva, cioè la violazione di una regola di diligenza etc., sia sufficiente ad integrare la colpa o se si debbano invece indagare anche le caratteristiche individuali del singolo soggetto



Teoria della c.d. ***doppia misura della colpa***:

- Oggettiva= *accertata inosservanza della diligenza obbiettivamente prescritta*
- Soggettiva= *dimostrazione che l'agente concreto poteva evitare l'evento secondo le sue capacità individuali*

## *La colpa negli infortuni sul lavoro*

Duplici critiche:

- a) *In tutti i casi bisognerebbe escludere il rimprovero di colpa: il fatto stesso che un pericolo non è stato riconosciuto o neutralizzato da questo o quell'agente dimostra a sufficienza che non aveva le capacità individuali di rappresentarselo e/o di evitare di provocare un evento lesivo [Marinucci].*
- b) *La misura soggettiva della colpa, la quale verrebbe esclusa qualora la condotta, pur oggettivamente negligente, non possa essere rimproverata all'agente in quanto egli non era in grado di osservarla a causa del suo livello individuale di conoscenze, energie ed esperienze individuali [Romano]*

## *La colpa negli infortuni sul lavoro*

Colpa *generica*:

- a) il concetto di *imprudenza* denota il contrasto fra la condotta concreta e la norma che vietava in assoluto di agire o vietava di agire con determinate modalità;
- b) il concetto di *negligenza* sta a denotare l'omesso compimento di un'azione doverosa;
- c) l'*imperizia* consiste in un'imprudenza e/o in una negligenza nello svolgimento di attività che esigono il possesso e l'impiego di particolari abilità e/o cognizioni.

Va in ogni caso sottolineata la finalità cautelare che accomuna le regole di diligenza, prudenza e perizia: *la loro osservanza serve cioè ad evitare la realizzazione di eventi dannosi o pericolosi prevedibili.*

## *La colpa negli infortuni sul lavoro*

Fonte della colpa generica sono le norme elaborate o elaborabili nella prassi sulla base del criterio dell'*homo eiusdem condicionis et professionis*, avendo cioè come criterio di riferimento:

- le condotte che avrebbe tenuto un agente modello che svolga lo stesso tipo di attività dell'agente (*l'homo eiusdem professionis*)
- ovvero che possenga le capacità di prevedere i rischi e di evitarne la realizzazione esigibili da un uomo medio ragionevole - (*l'homo eiusdem condicionis*).

# *La colpa negli infortuni sul lavoro*

## *Colpa specifica*

- ciò che differenzia queste forme di colpa dalla colpa generica è solo la fonte delle regole la cui inosservanza determina la colpa: si tratta di *norme giuridiche pubbliche o private* (leggi, regolamenti, ordini, discipline)
- ciò che accomuna tutte le regole di diligenza, prudenza e perizia, qualunque ne sia la fonte, è il loro *scopo* che, invariabilmente, è la *prevenzione di eventi prevedibili*.



## *La colpa negli infortuni sul lavoro*

N.B.: Quando si parla di *leggi, regolamenti, ordini o discipline* si evocano non già tutte le leggi, tutti i regolamenti, tutti gli ordini o tutte le discipline, bensì *solo* le leggi, i regolamenti, gli ordini e le discipline che vietano o impongono il compimento di azioni per prevenire il verificarsi di eventi prevedibili.

## *La colpa negli infortuni sul lavoro*

Il necessario contenuto preventivo che la norma violata deve possedere per fondare il rimprovero per colpa emerge in particolare in sede di **imputazione dell'evento**: "*nella colpa per inosservanza di leggi, regolamenti, ordini e discipline, la responsabilità non si estende a tutti gli eventi che comunque siano derivati dalla violazione della norma, ma è limitata a quelli che la norma stessa mira a prevenire*" [**C 4.5.1987, D'Agostino; C 13.10.1986, Lombardo; C 29.4.1977, Pagliarulo**].

## *La colpa negli infortuni sul lavoro*


N.B.: è necessario accertare la colpa anche in relazione ad attività penalmente illecite



V. disciplina delle circostanze aggravanti, laddove si prescrive che le circostanze aggravanti sono valutate a carico dell'agente "*soltanto se da lui conosciute ovvero ignorate per colpa o ritenute inesistenti per errore determinato da colpa*" (**art. 59, co. 2 c.p.**)

## *La colpa negli infortuni sul lavoro*

Le precauzioni doverose, finalizzate ad evitare eventi prevedibili del tipo di quello verificatosi in concreto, possono senz'altro essere contenute anche in leggi penali (ad es. *le norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro*):



N.B.: si deve però distinguere tra la sanzione inflitta per la violazione della legge penale e il rilievo attribuibile a tale violazione ai fini del giudizio di colpa

Si profilerà, ad esempio, un concorso tra il reato contravvenzionale in materia di infortuni sul lavoro e il delitto di omicidio colposo, *qualora la morte sia riconducibile alla misura preventiva violata.*

## *La colpa negli infortuni sul lavoro*

I *regolamenti*, la cui inosservanza dà vita a colpa, sono gli atti normativi emanati dalla pubblica autorità per disciplinare con finalità cautelare lo svolgimento di determinate attività (per es. il regolamento di esecuzione del codice della strada);

Gli *ordini* e le *discipline* sono le norme che hanno come destinatari una cerchia limitata specifica di soggetti, emanate sia da autorità pubbliche che private (ad esempio *la disciplina interna di una fabbrica finalizzata alla prevenzione dei rischi tipici di una data attività produttiva*).

Chi non ricomprende nel concetto di disciplina le regole emanate da autorità private, riconduce peraltro la loro violazione alla *colpa generica* [Marini].

# *La colpa negli infortuni sul lavoro*

Regole per l'accertamento della colpa



Perché si sia condotta colposa è necessario che vi sia un ***oggettivo contrasto*** tra la condotta concretamente tenuta dall'agente e quella prescritta dall'ordinamento.

N.B.: l'individuazione della condotta prescritta dall'ordinamento è differente a seconda che il rimprovero abbia ad oggetto la colpa generica o quella specifica:

1. ***Generica*** (il giudice deve individuare la regola di diligenza che andava rispettata nel caso concreto)
2. ***Specifica*** (il giudice è chiamato a constatare il mancato rispetto di una regola cautelare descritta da una norma giuridica)

## *La colpa negli infortuni sul lavoro*

In entrambe le ipotesi di colpa, la valutazione della violazione della diligenza prescritta non esaurisce il processo di accertamento della colpa, dovendo il giudice accertare anche:

- a) l'effettiva *realizzazione dello specifico rischio* che la regola di diligenza violata tendeva a neutralizzare;
- b) la *prevenibilità dell'evento dannoso* attraverso il rispetto della diligenza prescritta;
- c) l'*esigibilità della condotta prescritta*

# *La colpa negli infortuni sul lavoro*

## *L'accertamento della colpa generica*



consiste nel confronto della condotta tenuta dall'agente concreto con quella che, nella stessa circostanza concreta, avrebbe tenuto l'*homo eiusdem condicionis et professionis*.

N.B.: Si tratta di confrontare la concreta condotta non già con un unico modello di persona diligente, bensì con una pluralità di modelli, differenziati a seconda del tipo di attività nel caso concreto.

## *La colpa negli infortuni sul lavoro*

Il processo di *individualizzazione dell'agente modello della medesima condizione e professione* consente di precisare l'esatto ambito della responsabilità personale.



Tale processo deve essere contraddistinto da un elevato grado di individualizzazione del ruolo che il singolo soggetto ricopre e dei correlativi doveri che pertanto assume.



In relazione ad uno stesso evento è quindi compito del giudice valutare con attenzione i diversi doveri, contenuto delle diverse figure campione.

## *La colpa negli infortuni sul lavoro*

Anche in giurisprudenza si afferma dover essere metro della colpa "il modello "*dell'homo eiusdem conditionis et professionis*", ossia il modello dell'uomo che svolge paradigmaticamente una determinata attività, che comporta l'assunzione di certe responsabilità, nella comunità, la quale esige che l'operatore concreto si ispiri a quel modello e faccia tutto ciò che da questo ci si aspetta" [**C 1.7.1992, Boano, CED 193035**].

## *La colpa negli infortuni sul lavoro*

*Sez. 4, n. 1345/93, Boano, rv. 193035*

In tema di reati colposi (nella specie, *lesioni colpose commesse con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro*) la "prevedibilità" altro non significa che porsi il problema delle conseguenze di una certa condotta commissiva od omissiva avendo presente il cosiddetto "modello d'agente", il modello "dell'homo eiusdem conditionis et professionis", ossia il modello dell'uomo che svolge paradigmaticamente una determinata attività, che importa l'assunzione di certe responsabilità, nella comunità, la quale esige che l'operatore concreto si ispiri a quel modello e faccia tutto ciò che da questo ci si aspetta.

## *La colpa negli infortuni sul lavoro*

Presupposto logico perché il comportamento del soggetto possa qualificarsi imprudente o negligente è la *rappresentabilità del fatto* (o, col linguaggio della giurisprudenza, la *prevedibilità dell'evento*)



La possibilità di riconoscere il pericolo che a una data condotta possa conseguire la realizzazione di un fatto

N.B.: la "*rappresentabilità*" va appurata sulla base delle conoscenze e delle regole di esperienza il cui rispetto era *esigibile* al momento della condotta.

## *La colpa negli infortuni sul lavoro*

*Sez. 4, n. 14188/90, Petrassi, rv. 185559*

La prevedibilità dal fatto, come criterio di accertamento della colpa e di discriminazione del caso fortuito, o come limite della ricollegabilità causale dell'evento a una determinata condotta umana, va accertata in concreto, ma riportandosi al momento in cui tale condotta, commissiva od omissiva, è stata posta in essere.

## *La colpa negli infortuni sul lavoro*

N.B.: Il *mutamento di conoscenze*, capaci di descrivere meglio il nesso causale tra la condotta e l'evento (nonché "eventualmente" ipotizzare più efficaci cautele), non vale però ad escludere la rappresentabilità del fatto qualora non siano poste in essere nemmeno le prescrizioni minime all'epoca sicuramente possibili [*C 6.2.2001, Camposano, CED 219425*]

## *La colpa negli infortuni sul lavoro*

*Sez. 4, n. 5037/01, Camposano, rv. 219425*


In tema di responsabilità per omissione di cautele doverose, l'esistenza del nesso di causalità e l'esigibilità della condotta non possono essere contestate sotto il profilo della differenza tra le conoscenze tecnico- scientifiche esistenti al momento del fatto e quelle, più vaste, esistenti al momento del giudizio, *allorché il comportamento dell'imputato sia stato di omissione anche di quelle precauzioni minime all'epoca sicuramente possibili.*

## *La colpa negli infortuni sul lavoro*

In casi come questo si dovrà all'evidenza valutare con estrema attenzione il nesso tra colpa ed evento



Verificare che la norma cautelare rilevante nel momento in cui è avvenuta la condotta - pur nella sommaria conoscenza della pericolosità della medesima condotta - fosse effettivamente volta a prevenire fatti della stessa classe di quello verificatosi



altrimenti l'ascrizione di responsabilità segue la logica del *versari in re illicita*

## *La colpa negli infortuni sul lavoro*

Ad es., nella **sentenza Camposano** si è affermata la necessità per il giudice di decidere se le norme poste ad evitare la diffusione e l'esposizione alle polveri di amianto rilevanti all'epoca della condotta fossero destinate anche alla tutela di soggetti esterni ai luoghi di lavoro: tale circostanza sembrava desumibile solo dall'effettiva conoscenza della micidiale nocività delle polveri.

## *La colpa negli infortuni sul lavoro*

Ancora: **C 11.7.2002, Macola, CED 226999** (Omicidio colposo esclusivamente di lavoratori impiegati negli impianti)



è stata riconosciuta la prevedibilità della morte per *mesotelioma pleurico* (all'epoca dei fatti non ancora ricondotta in letteratura all'esposizione alle polveri di amianto) sulla base dell'acclarata prevedibilità di un evento analogo (*morte per asbestosi*) – ***Analisi della sentenza: Caso Officine meccaniche della Stanga***)

[soluzione identica in relazione agli stessi fatti, in precedenza, anche in **C 11.5.1998, Calamandrei**, n.m. in FI 1999, II, 236, con nota di Guariniello].

## *La colpa negli infortuni sul lavoro*

Successivamente: **C 1.2.2008, Biasotti, CED 238777** (Fattispecie in tema di responsabilità del datore di lavoro per la mancata predisposizione di misure preventive, ulteriori rispetto a quelle imposte dalle norme preventive vigenti all'epoca, idonee ad evitare la pur prevedibile contrazione da parte dei lavoratori di gravi malattie connesse all'esposizione nell'ambiente di lavoro con polveri di amianto).



## *La colpa negli infortuni sul lavoro*

Massima:

La prevedibilità dell'evento può riconnettersi anche solo alla possibilità che lo stesso si verifichi, purchè tale possibilità riveli in maniera comunque concreta le potenzialità dannose della condotta dell'agente. In tal senso, quando si verte in materia di tutela della vita e della salute dei consociati, il rischio che l'agente deve rappresentarsi può ritenersi concreto *anche solo laddove la mancata adozione di cautele preventive possa indurre un dubbio non meramente congetturale sulla possibile produzione di conseguenze dannose*

***(Analisi della sentenza: Caso FINCANTIERI)***

## *La colpa negli infortuni sul lavoro*

Colpa “*per assunzione*” e infortuni sul lavoro

Se le capacità dell'autore concreto sono inferiori a quelle dell'agente modello, la regola di diligenza impone di astenersi dall'operare



Il mancato rispetto di tale regola di diligenza può essere rimproverato e determina la c.d. *colpa per assunzione*

*["l'agire come membro di un determinato gruppo, o come portatore di un determinato ruolo sociale, comporta, infatti, l'assunzione di responsabilità di saper riconoscere ed affrontare le situazioni ed i problemi inerenti a quel ruolo, secondo lo "standard" di diligenza, di capacità, di conoscenze richieste per il corretto svolgimento di quel ruolo stesso": C 6.12.1990, Bonetti, CED 191800]*

# *La colpa negli infortuni sul lavoro*

Principio recepito anche dalla giurisprudenza in materia di infortuni sul lavoro

**Sez. 4, n. 1345/93, Boano, rv. 193035**



In tema di reati colposi (nella specie, lesioni colpose commesse con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro) la "prevedibilità" altro non significa che porsi il problema delle conseguenze di una certa condotta commissiva od omissiva avendo presente il cosiddetto "modello d'agente", il modello "dell'homo eiusdem condicionis et professionis", ossia il modello dell'uomo che svolge paradigmaticamente una determinata attività, che importa *l'assunzione* di certe responsabilità, nella comunità, la quale esige che l'operatore concreto si ispiri a quel modello e faccia tutto ciò che da questo ci si aspetta.

## *La colpa negli infortuni sul lavoro*

Principio recepito anche dalla giurisprudenza in materia di infortuni sul lavoro

**Sez. 4, n. 3433/70, Getti, rv. 114221**



In tema di infortuni sul lavoro, ai fini dell'indagine penalistica sulle colpe di singoli partecipi ad un'attività organizzata, occorre tener conto non solo delle attribuzioni ad essi conferite contrattualmente, ma anche di quelle *volontariamente assunte*, poiché anche da queste possono sorgere aspettative da parte degli altri operatori o di terzi e le inosservanze degli obblighi relativi possono essere fonte di responsabilità per aver condizionato il comportamento di altri che facevano affidamento sull'adempienza degli impegni assunti. ( V 109669, 108441, anno 1969, ed ivi citate).

# *La colpa negli infortuni sul lavoro*

Problema: *principio dell'affidamento* e colpa antinfortunistica



Tutti i membri di un gruppo possono fare affidamento sul fatto che gli altri membri agiscano nel rispetto dello standard di diligenza [c.d. *principio di affidamento*]

La giurisprudenza riconosce l'affidamento come *limite della colpa*  
[**C 20.1.1992, Stravato, CED 189173**]

## *La colpa negli infortuni sul lavoro*

***Sez. 3, n. 2329/92, Stravato, rv. 189173***

In materia di responsabilità colposa, il committente di lavori dati in appalto deve adeguare la sua condotta a due fondamentali regole di diligenza e prudenza: a) scegliere l'appaltatore e più in genere il soggetto al quale affida l'incarico, accertando che la persona, alla quale si rivolge, sia non soltanto munita dei titoli di idoneità prescritti dalla legge, ma anche della capacità tecnica e professionale, proporzionata al tipo astratto di attività commissionata ed alle concrete modalità di espletamento della stessa; b) non ingerirsi nella esecuzione dei lavori.

*(Nella specie trattasi di omicidio colposo plurimo, cagionato dal crollo delle strutture determinato da ritenuta incapacità dell'appaltatore).*

## La colpa negli infortuni sul lavoro

**Sez. 4, n. 18998/09, Trussi, rv. 244005**

Il responsabile della sicurezza sul lavoro, che ha negligenemente omesso di attivarsi per impedire l'evento, non può invocare, quale causa di esenzione dalla colpa, l'errore sulla legittima aspettativa che non si verificano condotte imprudenti da parte dei lavoratori, poiché il rispetto della normativa antinfortunistica mira a salvaguardare l'incolumità del lavoratore anche dai rischi derivanti dalle sue stesse disattenzioni, imprudenze o disubbidienze, purché connesse allo svolgimento dell'attività lavorativa. *(In applicazione del principio, si è ritenuto che il direttore e delegato alla sicurezza di uno stabilimento, cui era stato contestato di non avere predisposto o fatto predisporre idonee protezioni al fine di evitare cadute dall'alto degli operai che si recassero sui lucernai dello stabilimento per lavori di manutenzione dei canali di gronda, non potesse invocare a sua discolta la condotta imprudente del lavoratore).*

## *La colpa negli infortuni sul lavoro*

*Sez. 4, n. 22622/08, Barzagli, rv. 240161*

In tema d'infortuni sul lavoro, il principio d'affidamento va contemperato con il principio di salvaguardia degli interessi del lavoratore "garantito" dal rispetto della normativa antinfortunistica; ne consegue che il datore di lavoro, garante dell'incolumità personale dei suoi dipendenti, è tenuto a valutare i rischi ed a prevenirli, e non può invocare a sua discolpa, in difetto della necessaria diligenza, prudenza e perizia, eventuali responsabilità altrui. *(In applicazione del principio, si è ritenuto che il datore di lavoro, al quale era stato contestato di non avere adeguatamente valutato i rischi correlati alla stabilità di pali messi a sua disposizione dall'ENEL, non potesse invocare a sua discolpa l'affidamento nella stabilità dei predetti pali).*

## La colpa negli infortuni sul lavoro

**Sez. 4, n. 41985/03, P.G. in proc. Morra, rv. 227288**

In tema di infortuni sul lavoro, il principio dell'affidamento - in virtù del quale ogni consociato può confidare che ciascuno si comporti secondo le regole precauzionali normalmente riferibili al modello di agente proprio dell'attività che di volta in volta viene in questione - non opera allorché il mancato rispetto da parte di terzi delle norme precauzionali di prudenza abbia la sua prima causa nell'inosservanza di tali norme di prudenza da parte di colui che invoca il suddetto principio. *Ne consegue che l'imprenditore-costruttore che costruisca una macchina industriale priva dei dispositivi di sicurezza, nella specie priva del dispositivo di arresto, non può invocare il principio dell'affidamento qualora l'acquirente utilizzi la macchina ponendo in essere una condotta imprudente, in quanto tale condotta sarebbe stata innocua o, comunque, avrebbe avuto conseguenze di ben diverso spessore qualora la macchina fosse stata dotata dei presidi antinfortunistici.*


## *La colpa negli infortuni sul lavoro*

*Sez. 4, n. 12115/99, Grande, rv. 214997*

Il datore di lavoro non può invocare a propria scusa il principio di affidamento assumendo che l'attività del lavoratore era imprevedibile, essendo ciò doppiamente erroneo, da un lato in quanto l'operatività del detto principio riguarda i fatti prevedibili e dall'altro atteso che esso comunque non opera nelle situazioni in cui sussiste una posizione di garanzia, come certamente è quella del datore di lavoro. (*Fattispecie in cui un lavoratore per sbloccare una macchina a 5/6 metri da terra anziché servirsi della apposita scala aveva fatto un uso improprio di un carrello elevatore*).

# La colpa negli infortuni sul lavoro

## Contenuto delle regole di diligenza e colpa antinfortunistica



Lo scopo che - di norma - presiede alla formulazione delle regole di diligenza è, infatti, *impedire l'evento lesivo*

Le regole di diligenza possono consistere in obblighi diversi.

Esemplificazioni in materia antinfortunistica



## *La colpa negli infortuni sul lavoro*

- *proteggere o segregare gli organi lavoratori delle macchine*  
[**C 1.12.1989, Iannuzzi, CED 183204**]

In tema di colpa specifica, ad integrare la colpa medesima basta l'inosservanza della regola cautelare imposta dalla legge, regolamento, ordine o disciplina, purché, beninteso, l'evento verificatosi sia riconducibile al tipo di evento che tale regola intende prevenire, per cui non vale invocare la mancanza del requisito della prevedibilità, essendo questa insita nello stesso precetto normativo violato, nel senso che è stato l'autore di questo a prefigurarsi una volta per tutte la pericolosità di una certa situazione (nella specie: *quella derivante dalla mancata schermatura di un organo lavoratore*), tanto da dettare precise regole precauzionali per ovviarvi. ( V mass n 176137; ( V mass n 167350).

## *La colpa negli infortuni sul lavoro*

- *scegliere collaboratori idonei (c.d. culpa in eligendo)*  
*[in tema di scelta dell'appaltatore, C 20.1.1992, Stravato, CED 189173]*

*In materia di responsabilità colposa, il committente di lavori dati in appalto deve adeguare la sua condotta a due fondamentali regole di diligenza e prudenza: a) scegliere l'appaltatore e più in genere il soggetto al quale affida l'incarico, accertando che la persona, alla quale si rivolge, sia non soltanto munita dei titoli di idoneità prescritti dalla legge, ma anche della capacità tecnica e professionale, proporzionata al tipo astratto di attività commissionata ed alle concrete modalità di espletamento della stessa; b) non ingerirsi nella esecuzione dei lavori. (Nella specie trattasi di omicidio colposo plurimo, cagionato dal crollo delle strutture determinato da ritenuta incapacità dell'appaltatore).*

## *La colpa negli infortuni sul lavoro*

- *controllare persone o cose (c.d. culpa in vigilando)*  
*[i vertici di un'organizzazione complessa rispondono per culpa in vigilando, della mancata attuazione delle direttive da essi emanate: C 6.2.2001, Camposano, CED 219424]*

*Il vertice di una organizzazione complessa, nonostante i limiti di responsabilità derivanti dalla ripartizione interna di competenze, ha comunque un obbligo di controllo e vigilanza in materia antinfortunistica o quando venga a conoscenza di specifiche inadempienze o quando abbia comunque avuto ingerenza nella tutela dei lavoratori impartendo precisi ordini. (Nella fattispecie è stato ritenuto che l'esistenza del responsabile dell'ufficio compartimentale e del medico di fabbrica non escludeva la responsabilità dell'organo di vertice delle Ferrovie dello Stato per l'utilizzo di amianto e per i danni da esso prodotti, avendo quest'ultimo emanato apposite circolari a tutela della salute dei lavoratori senza però mai svolgere alcun controllo, anche sollecitando il competente organo tecnico ispettivo dell'Ente, sulla ottemperanza alle istruzioni impartite).*

# La colpa negli infortuni sul lavoro

Costante:

*Irrilevanza, ai fini del giudizio della colpa per inosservanza, dell'onerosità economica delle misure di sicurezza che la tecnica offre (eventualmente migliorando i presidi sussistenti alla luce del progresso della tecnica)*

**[C 6.2.2001, Camposano, CED 219423]**

*non essendo né "logicamente né giuridicamente concepibile che il bene della salute e della vita resti sacrificato dagli interessi economici, talché l'imprenditore è tenuto ad adottare tutte le misure (ancorché onerose) atte a garantire la sicurezza e, in caso di impossibilità, deve astenersi da quelle attività, e dall'uso di quelle attrezzature, che creino una situazione di pericolo" [C 17.6.1991, Mirabelli, n.m.]: sentenza in materia di presidi antinfortunistici, ma il ragionamento della Corte è estensibile ad ogni attività che ponga in pericolo la salute o la vita.*

# La colpa negli infortuni sul lavoro

Problema:

## *L'accertamento della colpa specifica*

L'inosservanza di regole cautelari scritte non è di per sé sufficiente a fondare la responsabilità per colpa nei reati colposi di evento: bisogna *accertare se l'evento concreto rappresenta o meno la realizzazione del rischio che la norma cautelare mirava ad evitare.*

Le norme giuridiche contenenti regole di condotta possono essere:

- a) **Rigide** = obbligano il destinatario ad una condotta determinata in modo tassativo (ad es. arrestarsi al segnale di "stop")
- b) **Elastiche** = debbono essere interpretate in relazione alla situazione concreta (il loro accertamento non differisce da quello della colpa generica).


# *La colpa negli infortuni sul lavoro*

Esempi di norme “*elastiche*” nel T.U.S. (Art. 18):

- e) “prendere *le misure appropriate* affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni e specifico addestramento accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico”
- g-bis) “nei casi di sorveglianza sanitaria di cui all’articolo 41, *comunicare tempestivamente* al medico competente la cessazione del rapporto di lavoro”
- i) “informare *il più presto possibile* i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione”
- q) “prendere *appropriati provvedimenti* per evitare che le misure tecniche adottate possano causare rischi per la salute della popolazione o deteriorare l'ambiente esterno verificando periodicamente la perdurante assenza di rischio”

## *La colpa negli infortuni sul lavoro*

L'accertamento della violazione di una norma positiva "rigida" costituisce *un semplice indizio di colpa*



il rispetto di tale tipo di norma è doveroso solo fino a quando la condotta imposta non determini in concreto un aumento del rischio della realizzazione del fatto




in tali ipotesi ad essere prescritta è infatti *la condotta inosservante la norma positiva, ma in grado di evitare il pericolo* [Marinucci; Pulitanò]

## *La colpa negli infortuni sul lavoro*

Ulteriore problema:

L'art. 43 richiama *disgiuntivamente* la colpa generica e quella specifica




Ciò significa che l'osservanza delle regole positive non esclude pertanto la violazione di doveri di diligenza

[**C 2.7.1999, Giannitrapani**: non è sufficiente il rispetto dei valori limite di esposizione alle polveri di amianto]

***Principio della massima sicurezza tecnologicamente fattibile***


# La colpa negli infortuni sul lavoro

Rischio:



Ricorso alla colpa generica in caso di *esclusione della violazione della specifica disposizione prudenziale*, con particolare riferimento alla giurisprudenza nella materia antinfortunistica

*tendenza a ricorrere all'art. 2087 cod. civ.*



# La colpa negli infortuni sul lavoro

Esempi [*Sez. 4, n. 7402/00, Mantero, Rv. 216476*]

Il datore di lavoro deve ispirare la sua condotta alle *acquisizioni della migliore scienza ed esperienza* per fare in modo che il lavoratore sia posto nelle condizioni di operare con assoluta sicurezza. Pertanto, non è sufficiente che una macchina sia munita degli accorgimenti previsti dalla legge in un certo momento storico se il processo tecnologico cresce in modo tale da suggerire ulteriori e più sofisticati presidi per rendere la stessa sempre più sicura. L'art. 2087 cod. civ., infatti, nell'affermare che l'imprenditore è tenuto ad adottare nell'esercizio dell'impresa misure che, secondo le particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l'integrità fisica e la personalità morale del lavoratore, stimola obbligatoriamente il datore di lavoro ad aprirsi alle nuove acquisizioni tecnologiche. La circostanza che in occasione di visite ispettive non siano stati mossi rilievi in ordine alla sicurezza della macchina non può essere invocata per escludere la responsabilità del datore di lavoro, *atteso che la punibilità dei reati colposi non è esclusa da un qualsiasi errore sul fatto che costituisce reato ma (per i reati colposi) solo dall'errore non determinato da colpa, ai sensi dell'art. 47 cod. pen.* (Fattispecie relativa a lesioni personali riportate da un operaio ad una mano con una macchina denominata calandra carta per la lavorazione della seta, sfornita di un'idonea barra di sicurezza).

# La colpa negli infortuni sul lavoro

Esempi [*Sez. 4, n. 41944/06, P.G. in proc. Laguzzi, Rv. 235539*]

Allorquando l'imprenditore disponga di più sistemi di prevenzione di eventi dannosi, è tenuto ad adottare (salvo il caso di impossibilità) *quello più idoneo a garantire un maggior livello di sicurezza*: trattasi, in vero, di principio cui non è possibile derogare soprattutto nei casi in cui i beni da tutelare siano costituiti dalla vita e dalla integrità fisica delle persone (una valutazione comparativa tra costi e benefici sarebbe ammissibile solo nel caso in cui i beni da tutelare fossero esclusivamente di natura materiale). *(Nella specie, relativa a disastro ferroviario colposo, la Corte ha apprezzato come l'impresa ferroviaria non si fosse attenuta a quest'ultimo principio, avendo utilizzato materiale rotabile inidoneo, malgrado la linea fosse attrezzata e il materiale disponibile: in particolare, era risultato che nella composizione di un treno era stato sostituito un locomotore privo del sistema di ripetizione dei segnali di bordo a quello previsto nella composizione teorica, pur disponibile, che era invece dotato di tale sistema di sicurezza).*

## *La colpa negli infortuni sul lavoro*

Esempi [*Sez. 3, n. 6360/05, Lo Grasso, Rv. 230855*]

In tema di infortuni sul lavoro non occorre, per configurare la responsabilità del datore di lavoro, che sia integrata la violazione di specifiche norme dettate per la prevenzione degli infortuni *essendo sufficiente che l'evento dannoso si sia verificato a causa dell'omessa adozione di quelle misure e accorgimenti imposti all'imprenditore dall'art. 2087 cod. civ. ai fini della più efficace tutela dell'integrità fisica del lavoratore.*

## *La colpa negli infortuni sul lavoro*


Esempi [*Sez. 4, n. 8641/10, Truzzi e altro, Rv. 246423*]

È configurabile l'aggravante del fatto commesso con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro prevista dall'art. 589, comma secondo, cod. pen., quando il datore di lavoro non abbia predisposto misure di protezione a tutela della salute dei lavoratori soggetti all'esposizione a sostanze fortemente tossiche, a seguito della quale gli stessi abbiano contratto patologie tumorali. (Nell'affermare tale principio, con riferimento ad una fattispecie che vedeva coinvolta una azienda produttrice di antiparassitari, *la Corte ha respinto la tesi secondo cui non sarebbe ravvisabile l'aggravante de qua per la mancanza di una specifica norma in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro*)

## La colpa negli infortuni sul lavoro

Questione: *Il nesso tra colpa ed evento*


L'evento non appartiene allo schema legale soltanto sotto il profilo oggettivo, come mero elemento del rapporto di causalità, ma anche come *punto di riferimento della colpa*:  
*"la qualifica di imprudente non riguarda la condotta in sé e per sé, isolatamente considerata, ma si riferisce alla condotta in quanto produttiva di un determinato evento. Si doveva agire diversamente appunto perché, agendo come si è agito, si poteva cagionare un evento che il legislatore voleva impedire"* [Delitala]



La giurisprudenza confonde spesso questa duplice rilevanza dell'evento.

## *La colpa negli infortuni sul lavoro*

Quando sussiste il nesso tra colpa ed evento ?



Sussiste qualora l'evento verificatosi nella realtà rappresenta la realizzazione dello specifico pericolo (costituente la *ratio* della norma cautelare violata) - creato (o non impedito) dall'agente - che faceva apparire oggettivamente contrario a diligenza il suo fare (o il suo omettere): *l'evento verificatosi deve quindi essere riconducibile al tipo di evento che la regola cautelare violata intende prevenire*

**[C 1.12.1989, Iannuzzi, CED 183204]**

## *La colpa negli infortuni sul lavoro*


In giurisprudenza è frequente l'affermazione che



la prevedibilità debba riferirsi alle "*modalità essenziali*" che consentano di individuare l'evento rappresentabile come appartenente allo stesso "*tipo*" di evento che si è verificato in concreto: *formula tautologica* finché non si stabilisce un criterio che consenta di distinguere le modalità "essenziali" da quelle "non essenziali" [Forti; Stella].

## *La colpa negli infortuni sul lavoro*

V., però




un'espressione più felice, con cui la giurisprudenza ha fatto riferimento ad "*errori della stessa classe dell'evento*"

**[C 6.12.1990, Bonetti, CED 191788: *disastro di STAVA*]**

# *La colpa negli infortuni sul lavoro*

Si tratta di quella che viene definita come



*Causalità della colpa*

# *La colpa negli infortuni sul lavoro*

Il che significa



il giudizio di prevedibilità non ha ad oggetto l'evento come appartenente ad un *genus* o un mero evento di danno, ma deve fare riferimento allo specifico decorso causale sfociato nell'evento terminale

[v. recente **C. 26.01.2011, Ceriello**, in corso di massimazione]

## *La colpa negli infortuni sul lavoro*

Vittima dell'infortunio per causa di lavoro il dipendente di una società, feritosi seriamente mentre era intento a svolgere un'attività di movimentazione di grosse scatole di cartone in uno spazio insufficiente per svolgere detta attività.

In sede di merito, pur essendo stata accertata la regola cautelare violata (ossia che lo spazio di lavoro era insufficiente), non era stato possibile accertare con certezza l'esatta dinamica dell'infortunio, la cui ricostruzione non aveva consentito di ricollegare l'evento alla violazione della regola cautelare, tant'è che nemmeno lo stesso lavoratore infortunato era stato in grado di fornire una ricostruzione attendibile dell'incidente. Nonostante tale situazione di incertezza sulla ricostruzione fattuale dell'incidente, i giudici di merito avevano ritenuto sufficiente, per affermare la responsabilità penale del datore di lavoro dell'infortunato, il solo accertamento della regola cautelare violata, addebitando al datore di lavoro la responsabilità per aver consentito che il dipendente prestasse la sua attività in uno spazio insufficiente a svolgere l'attività di movimentazione cui era adibito.

## *La colpa negli infortuni sul lavoro*

Aderendo alla prospettazione della difesa, la Corte condivide le doglianze dell'imputato, pervenendo a giudizio di annullamento della sentenza di condanna *"frettolosamente"* emessa dai giudici di merito pur in presenza di un'incertezza su un punto decisivo della controversia



*l'accertamento della dinamica fattuale che ebbe a determinare l'evento lesivo!*

# *La colpa negli infortuni sul lavoro*

Riflessione sulle “*fattispecie causalmente orientate*”



si tratta di fattispecie di reato, normalmente rappresentate dall'omicidio o dalle lesioni, sia dolosi che colposi, nelle quali il legislatore ha preso in considerazione esclusivamente l'evento senza descrivere la condotta astrattamente idonea a produrlo, per cui la tipicità è descritta esclusivamente dal tipo di evento e, sotto il profilo soggettivo, dalle regole cautelari violate.



# *La colpa negli infortuni sul lavoro*

Riflessione sulle “*fattispecie causalmente orientate*”



In questi casi, ricorda la Corte, la concretizzazione della fattispecie passa attraverso l'individuazione dei doveri violati, essendo impossibile, per il legislatore, descrivere tutte le condotte ipotizzabili, con una conseguente accentuazione della normativizzazione delle fattispecie, ancora più evidente nelle fattispecie omissive improprie, ed un ampliamento dei poteri del giudice cui è attribuito il compito di delimitare le fattispecie in esame.

## *La colpa negli infortuni sul lavoro*

Domanda: cosa fare, quindi, nei casi in cui non è possibile accertare – proprio per la mancanza della descrizione legislativa del meccanismo di produzione dell'evento – l'intero meccanismo eziologico che ha condotto al verificarsi dell'evento?



Dopo alcune oscillazioni giurisprudenziali (*che avevano anche portato alcuni autori ad affermare che in caso di incertezza sulle effettive modalità del verificarsi di un evento, non potrebbe mai ritenersi accertato il rapporto di causalità*), è stata fornita dalle Sezioni Unite

**[Sez. Un., n. 30328 dell'11/09/2002, Franzese, in Ced Cass. 222139]**

## *La colpa negli infortuni sul lavoro*

Principio:



L'insufficienza, la contraddittorietà e l'incertezza del nesso causale tra condotta ed evento, e cioè il *ragionevole dubbio*, in base all'evidenza disponibile, sulla reale efficacia condizionante dell'omissione dell'agente rispetto ad altri fattori interagenti nella produzione dell'evento lesivo comportano l'esito assolutorio del giudizio.

## *La colpa negli infortuni sul lavoro*

V., però, un principio “discusso”:



*[Sez. 4, n. 16761/2010, P.G. in proc. Catalano e altri, Rv. 247016]*

Disastro di SARNO

## *La colpa negli infortuni sul lavoro*

*Nel caso di eventi o calamità naturali che si sviluppino progressivamente, il giudizio di prevedibilità dell'evento dannoso - necessario perché possa ritenersi integrato l'elemento soggettivo del reato sia nel caso di colpa generica che in quello di colpa specifica - va compiuto non solo tenendo conto della natura e delle dimensioni di eventi analoghi storicamente già verificatisi, ma valutando, anche sulla base di leggi scientifiche, la possibilità che questi eventi si presentino in futuro con dimensioni e caratteristiche più gravi o addirittura catastrofiche. In mancanza di leggi scientifiche che consentano di conoscere preventivamente lo sviluppo di eventi naturali calamitosi, l'accertamento della prevedibilità dell'evento va compiuto in relazione alla verifica della concreta possibilità che un evento dannoso possa verificarsi e non secondo criteri di elevata credibilità razionale (che riguardano esclusivamente l'accertamento della causalità)*

# *La colpa negli infortuni sul lavoro*

N.B.:



*Non è però sempre necessario accertare la completa concatenazione causale che ha provocato l'evento verificatosi per giungere ad affermare la responsabilità dell'imputato: ad esempio, se un lavoratore cade da un'impalcatura perché il datore di lavoro non gli ha fornito una cintura di sicurezza oppure perché non ha controllato che questi la indossasse, è irrilevante accertare che il lavoratore sia caduto per un malore o per un errore di valutazione o, ancora, per una spinta involontaria di un terzo, poiché, quale che sia stata la causa, l'osservanza della regola precauzionale sarebbe stata comunque idonea ad impedire l'evento finale.*

## *La colpa negli infortuni sul lavoro*

Però.....:



esistono casi nei quali, invece, non può prescindersi dall'accertamento fattuale, ossia dal ricostruire come e perché l'evento si è verificato (*caso esaminato dalla Cassazione*)

In sede di merito, infatti, si era accertato che i luoghi dove si svolgeva l'attività di movimentazione non rispondevano alle prescrizioni dell'allora vigente art. 8 d.P.R. n. 547/55; *tuttavia, pur essendo chiara e provata la regola cautelare violata, i giudici di merito non erano riusciti a ricostruire le modalità dell'infortunio, in particolare non era stato possibile accertare se il lavoratore fosse caduto perché, girandosi, aveva urtato un banchetto ovvero se l'infortunato avesse urtato contro il banchetto mentre trasportava un voluminoso e pesante cartone.*

## *La colpa negli infortuni sul lavoro*

Interessante *passaggio motivazionale*:

“se fosse vera la seconda ricostruzione, la semplice circostanza che questi fosse normalmente adibito al trasporto di carichi pesanti ed ingombranti, unita alla ristrettezza dei percorsi, ben avrebbe potuto contribuire a cagionare l’evento; ma se, diversamente, fosse vera la prima ricostruzione, *non ne discenderebbe automaticamente la riconducibilità dell’evento alla violazione della regola cautelare, non avendo spiegato i giudici il quale modo l’accertata violazione abbia contribuito al verificarsi dell’evento*”.

## *La colpa negli infortuni sul lavoro*

Interessante *passaggio motivazionale*:


“una caduta conseguente all’urto contro un mobile o un oggetto non è infatti automaticamente ricollegabile all’insufficienza dello spazio in cui il lavoratore opera, ben potendo, l’urto, essere derivato da una causa diversa, *essendo inoltre necessario che il giudice di merito formuli il giudizio controfattuale chiarendo se, ove gli spazi fossero stati sufficienti, l’infortunio si sarebbe ugualmente verificato”*.

## *La colpa negli infortuni sul lavoro*

D'accordo anche la dottrina:

che, ad es., *ribadisce che la descrizione dell'evento debba avvenire rispetto all'evento concreto e dal punto di vista della regola cautelare*, rischiandosi altrimenti di ricadere nella logica del *versari in re illicita* [Dolcini]

V., però, in giurisprudenza i casi *Macola, Camposano Biasotti, Quagliierini*.



## *La colpa negli infortuni sul lavoro*

*[Sez. 4, n. 5037/01, Camposano, Rv. 219425]*



In tema di responsabilità per omissione di cautele doverose, l'esistenza del nesso di causalità e l'esigibilità della condotta non possono essere contestate sotto il profilo della differenza tra le conoscenze tecnico- scientifiche esistenti al momento del fatto e quelle, più vaste, esistenti al momento del giudizio, *allorché il comportamento dell'imputato sia stato di omissione anche di quelle precauzioni minime all'epoca sicuramente possibili.*

## *La colpa negli infortuni sul lavoro*

*[Sez. 4, n. 988/03, Macola, Rv. 227000]* segue...



In tema di responsabilità colposa per violazione di norme prevenzionali, la circostanza che la condotta antidoverosa, per effetto di nuove conoscenze tecniche e scientifiche, risulti nel momento del giudizio produttiva di un evento lesivo, non conosciuto quale sua possibile implicazione nel momento in cui è stata tenuta, non esclude la sussistenza del nesso causale e dell'elemento soggettivo del reato sotto il profilo della prevedibilità, *quando l'evento verificatosi offenda lo stesso bene alla cui tutela avrebbe dovuto indirizzarsi il comportamento richiesto dalla norma, e risulti che detto comportamento avrebbe evitato anche la lesione in concreto attuata.*

## *La colpa negli infortuni sul lavoro*

*[Sez. 4, n. 988/03, Macola, Rv. 227000]*



(Fattispecie relativa all'esposizione di lavoratori all'inalazione di polveri di amianto, nella quale l'eventuale ignoranza dell'agente circa la possibile produzione di malattie tumorali, e soprattutto del mesotelioma pleurico, è stata giudicata *irrilevante* a fronte dell'omissione di cautele che sarebbero state comunque doverose, secondo le conoscenze dell'epoca, per la prevenzione dell'asbestosi, e cioè di una malattia comunque molto grave e potenzialmente fatale, almeno in termini di durata della vita).

# La colpa negli infortuni sul lavoro

[Sez. 4, n. 5117/08, Biasotti e altri, Rv. 238777]



In tema di colpa, la prevedibilità dell'evento può riconnettersi anche solo alla possibilità che lo stesso si verifichi, purchè tale possibilità riveli in maniera comunque concreta le potenzialità dannose della condotta dell'agente. In tal senso, quando si verte in materia di tutela della vita e della salute dei consociati, il rischio che l'agente deve rappresentarsi può ritenersi **concreto** anche solo laddove la mancata adozione di cautele preventive possa indurre un dubbio non meramente congetturale sulla possibile produzione di conseguenze dannose. (*Fattispecie in tema di responsabilità del datore di lavoro per la mancata predisposizione di misure preventive, ulteriori rispetto a quelle imposte dalle norme preventive vigenti all'epoca, idonee ad evitare la pur prevedibile contrazione da parte dei lavoratori di gravi malattie connesse all'esposizione nell'ambiente di lavoro con polveri di amianto*).

## *La colpa negli infortuni sul lavoro*

*[Sez. 4, n. 38991/10, Quagliierini e altri, Rv. 248851]*

La responsabilità per gli eventi dannosi legati all'inalazione di polveri di amianto, pur in assenza di dati certi sull'epoca di maturazione della patologia (nella specie: asbestosi), va attribuita causalmente alla condotta omissiva dei soggetti responsabili della gestione aziendale, anche se per una parte soltanto del periodo di tempo di esposizione delle persone offese, in quanto tale condotta, con riguardo alle patologie già insorte, ha ridotto i tempi di latenza della malattia, ovvero, con riguardo alle affezioni insorte successivamente, ha accelerato i tempi di insorgenza.

*Si tende a “mischiare” il nesso causale con la colpa: si imputa al reo l’evento in base al principio “post hoc propter hoc” (**teoria della prevedibilità “estesa”**), asserendo pericolosamente che dalla regola cautelare “allora” violata, “poteva” derivare l’evento concretamente verificatosi [critiche dottrina: **Palazzo**]*

## *La colpa negli infortuni sul lavoro*

[Palazzo, *Morti da amianto e colpa penale, Dir. pen. proc.*, 2/2011, p. 185 ss.]

Analisi della c.d. *misura soggettiva della colpa* (rimproverabilità soggettiva della causazione dell'evento)

Critica come la Corte, in questo caso, si accontenta della prevedibilità della generica dannosità della condotta.

Soluzione: è necessario distinguere nettamente tra colpa generica e specifica (mentre per la *specifica* è imprescindibile il giudizio di prevedibilità/evitabilità dello specifico evento concretamente verificatosi, per la *generica* può essere sufficiente la riconoscibilità del pericolo generico).

Riconosce però come esistono regole cautelari positive, con *formulazione indeterminata*, che solo apparentemente fondano una colpa specifica, risolvendosi in ipotesi di colpa generica che devono essere accertate come tali (es., art. 21 d.P.R. n. 303/56, in materia di *polveri*)

## *La colpa negli infortuni sul lavoro*

Ultimo punto:



Il rapporto tra colpa datoriale e l'eventuale *condotta imprudente della vittima*, che abbia concorso a produrre l'evento: *si tratta di stabilire se le norme violate fossero tese anche a prevenire tali negligenze.*

# *La colpa negli infortuni sul lavoro*

In tema di  *misure antinfortunistiche*



*è pacifica l'affermazione per cui queste "servono anche a salvaguardare i lavoratori distratti o poco attenti per familiarità con il pericolo o poco capaci o, comunque, esposti per un fatto eccezionale ed imprevedibile ad un rischio inerente al tipo di attività cui sono destinati"*

**[ C 9.1.1984, Anceschi, CED 162044 ].**

# La colpa negli infortuni sul lavoro

In tema di *misure antinfortunistiche*



frequente è l'affermazione che il comportamento del lavoratore esclude, invece, la colpa di chi abbia l'obbligo di far rispettare le misure antinfortunistiche qualora consista in una *condotta inopinabile, esorbitante dal procedimento di lavoro cui è addetto ed incompatibile con il sistema di lavorazione*

[C 11.2.1991, Lapi, CED 188202; C 24.11.1988, Fontanin, CED 179860; C. 5.2.1997, Maestrini, CED 206990; C. 20.3.2000, Bergamasco, CED 215686; C. 27.8.2001, Carfagnini, CED 219320; C. 13.10.2004, Giustiniani, CED 229564; C. 21.10.2005, Minotti, CED 232420; C. 21.10.2005, P.C. in proc. Fani, CED 232421; C. 4.7.2007, Montanino, CED 236991; C. 23.02.2010, Iglina, CED 246695; C. 23.12.2005, Riccio, CED 233186; C. 1.6.2007, Pelosi, CED 236721; C. 7.4.2009, Liberali, CED 243208; C. 4.7.2007, Scanu, CED 237007; C. 20.3.2008, Giorgi, CED 239253]

Roma, 29 marzo 2011



*Grazie dell'attenzione*